



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 23/11/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2010, n. 2483

Ordinanza n.741/2010 TAR Puglia sede di Bari. Costituzione TAVOLO TECNICO MIULLI - REGIONE.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con l'ordinanza n. 741 del 13 ottobre 2010 il TAR Puglia sede di Bari, accogliendo il ricorso n. R.G. 1033/2010 per prestazioni erogate in favore del SSR a partire dall'1/1/2002, integrato da motivi aggiunti della DGR n. 1560 del 5 luglio 2010 relativa all'annullamento della DGR n. 320/09 di definizione transattiva al contenzioso n. 865/08 fra l'Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti e la Regione Puglia, proposto dallo stesso Ente Ecclesiastico, ha ordinato, fra l'altro, alla Giunta Regionale di disporre senza indugio in via provvisoria adeguate congrue risorse finanziarie, in favore del nosocomio citato, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, nonché, all'esito, nei successivi 40 giorni, di attivare e concludere il tavolo tecnico con la parte istante sulla base dei parametri applicati in favore dell'Ente Ecclesiastico S.Giovanni Rotondo, ovvero parametri pubblici.

L'Avvocatura ha comunicato di aver predisposto atto di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza di cui trattasi.

I legali dell'Ente hanno diffidato la Regione e l'Assessorato "a disporre e comunicare allo stesso Ente Ecclesiastico nei 15 giorni della comunicazione della predetta ordinanza, le congrue risorse finanziarie in conformità della menzionata ordinanza, comunque non inferiore alla misura di euro 45.000.000,00, quale parziale debitoria già riconosciuta in precedente atto transattivo e non adempiuta, nonché di provvedere alla immediata convocazione del Tavolo Tecnico, come disposto dalla predetta ordinanza, i cui lavori dovranno essere conclusi nei 40 giorni decorrenti dai predetti 15 giorni".

Hanno significato, altresì, che "decorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza TAR Puglia - Bari, III, n. 741 del 13/10/2010 sarà adito, in sede di ottemperanza cautelare, il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 59 D.L.vo 2/7/2010 n. 104, salva ogni altra responsabilità della intimata Amministrazione".

Con decreto n. 5022/10 pronunciato in data 2/11/2010, il Consigliere Delegato della V sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche ed ha fissato, per la discussione, la Camera di Consiglio del 23 novembre 2010, stabilendo che "le difficoltà addotte dall'appellante a sostegno della richiesta di misura cautelare provvisoria (conseguenze contabili relative alle procedure da seguire per l'esecuzione dell'ordinanza) assumono un rilievo secondario rispetto alla gravità del danno riconosciuto in capo al ricorrente in primo grado e che le somme di cui è stato disposto il pagamento non sono state quantificate, ma rimesse ad un giudizio di adeguatezza e congruità, tenuto conto della loro natura di provvisoria".

Il 4 novembre 2010, è pervenuta istanza per provvedimenti di esecuzione di misura cautelare, ai sensi dell'art. 59 D.L.vo 2/7/2010 n.104, dai legali dell'Ente Ecclesiastico che hanno chiesto al TAR Puglia

sede di Bari di “disporre provvedimenti consequenziali per l’esecuzione dell’ordinanza n. 741 del 13/10/2010, ed in particolare di nominare un Commissario ad Acta per l’adozione dei provvedimenti necessari in conformità dei criteri che lo stesso Tribunale vorrà statuire”.

Nelle more dell’esito del giudizio promosso in appello dalla Regione Puglia, si ritiene di dover proporre alla Giunta Regionale di attivare la costituzione, in ossequio a quanto disposto dall’ordinanza del TAR Puglia, del Tavolo Tecnico con la parte istante al fine di redigere un protocollo d’intesa da sottoscrivere tra il Ministero della Salute, Regione Puglia e l’Ente Ecclesiastico Miulli con i parametri indicati in quello sottoscritto per San Giovanni Rotondo.

L’Ente Ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti, su richiesta dell’Assessore alla Sanità (nota n. prot. 24/388/SP del 5 novembre 2010), ha designato, con nota n. prot. 00170940del 9/11/2010, quali persone legittimate a partecipare, a titolo gratuito, all’istituendo tavolo tecnico previsto dall’ordinanza in epigrafe richiamata:

- Rev. DOMENICO LADDAGA (Delegato per l’Amministrazione dell’Ente)
- Avv. PAOLO NITTI (Avvocato)
- Dott. NINO MESSINA (Direttore Amministrativo)
- Dott. ALESSIO NITTI (Direttore Sanitario)
- Dott. BERNALDO CAPOZZOLO (Direttore UOC Econ.Finanziaria)
- Dott. IVAN VIGGIANO (Direttore UOC Controllo di Gestione).

Si ritiene che la parte pubblica sia composta come di seguito:

DIRETTORE DI AREA
Dott. MARIO AULENTA

COORDINATORE AVVOCATURA
Prof. NICOLA COLAIANNI

DIRIGENTE SERVIZIO PAOS
Sig.ra SILVIA PAPINI

DIRIGENTE SERVIZIO PGS
Sig.ra LUCIA BUONAMICO

DIRIGENTE SERVIZIO PATP
Dott. FULVIO LONGO

DIRIGENTE Staff Area Pol. Salute
Dott. MARIO LERARIO

E’ necessario, inoltre, proporre che l’ARES fornisca, a richiesta della parte pubblica del suddetto Tavolo, i dati relativi alle prestazioni erogate dall’Ente dal 2002 ad oggi.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Dirigente dell’Ufficio
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art.

4, comma 4 lettera c) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di attivare, nelle more dell'esito del giudizio promosso in appello dalla Regione Puglia, la costituzione, a titolo gratuito, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del TAR Puglia n. 741 del 13/10/2010, del Tavolo Tecnico con l'Ente Ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti, al fine di redigere il protocollo d'intesa da sottoscrivere tra il Ministero della Salute, Regione Puglia e Miulli con i parametri indicati in quello sottoscritto per San Giovanni Rotondo, nelle persone:

Per l'Ente istante:

Rev. DOMENICO LADDAGA (Delegato per l'Amministrazione dell'Ente)

Avv. PAOLO NITTI (Avvocato)

Dott. NINO MESSINA (Direttore Amministrativo)

Dott. ALESSIO NITTI (Direttore Sanitario)

Dott. BERNALDO CAPOZZOLO (Direttore UOC Econ. Finanziaria)

Dott. IVAN VIGGIANO (Direttore UOC Controllo di Gestione).

Per la parte pubblica:

DIRETTORE DI AREA

Dott. MARIO AULENTA

COORDINATORE AVVOCATURA

Prof. NICOLA COLAIANNI

DIRIGENTE SERVIZIO PAOS

Sig.ra SILVIA PAPINI

DIRIGENTE SERVIZIO PGS

Sig.ra LUCIA BUONAMICO

DIRIGENTE SERVIZIO PATP

Dott. FULVIO LONGO

DIRIGENTE Staff Area Pol. Salute

Dott. MARIO LERARIO

- di disporre che l'ARES fornisca i dati relativi, alle prestazioni erogate dall'Ente in questione dal 2002 ad oggi, che la parte pubblica del suddetto Tavolo riterrà di acquisire;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone